



**COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA**

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE N. 385/2011.

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PRODUTTIVO E DI SERVIZIO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CARRAIA, S.N. 22 DEL R.U..

Capannori, 25/11/2011

L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE

CLAUDIO GHILARDI

GIUSEPPINA CRUSO

STEFANO MODENA

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE N. 385/2011.

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PRODUTTIVO E DI SERVIZIO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CARRAIA, S.N. 22 DEL R.U..

Premesso che

- il Comune di Capannori è dotato di Piano Strutturale approvato dalla Conferenza dei Servizi del 18.12.2000 e successiva delibera del Consiglio Comunale di Capannori n.55 del 18 settembre 2001;
- il Comune di Capannori ha definitivamente approvato con delibere di Consiglio Comunale n° 13 del 12.03.2009 n° 14 del 13.03.2009 e n° 15 del 16.03.2009 la Variante generale al Regolamento Urbanistico;
- nell'ambito del procedimento di approvazione del regolamento urbanistico vigente è stato espletato il processo di valutazione integrata, ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 1/2005 e Regolamento Regionale D.P.G.R. N° 4/R del 9 febbraio 2007, ma non è stata espletata la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in quanto allora non obbligatoria;
- il Comune di Capannori nelle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, ha assoggettato alcune tipologie di intervento alla redazione ed approvazione di Piani Attuativi ai sensi degli Artt. 65 e seguenti della Legge Regionale n° 1/2005 e s.m.i.;
- La casistica dei piani urbanistici attuativi, conformi al Regolamento Urbanistico vigente (in quanto piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree) rientra in quanto disposto nell'art. 5 comma 3 lettera a) della L.R. 10/2010 e pertanto l'effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali.

Richiamati

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i., che costituisce recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di *valutazione ambientale strategica* di determinati piani e programmi;
- la legge regionale 12 febbraio 2010 n°10 e s.m.i., che disciplina la procedura di *valutazione ambientale strategica* di determinati piani e programmi in attuazione della direttiva 2001/42/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
- che ai fini della presente deliberazione si intende per *Valutazione Ambientale di piani e programmi (V.A.S.)* il procedimento che comprende l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione (art.5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- l'art. 5 c. 8 della Legge 12/07/2011 n. 106, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70" che recita che *"lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]."*
- l'art. 7 comma 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i. che determina che i provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Dato atto

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 1/06/2011 si è proceduto alla individuazione della Giunta Comunale quale Autorità Competente in merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
- con la citata delibera di G.C. si dava atto che, per le competenze attribuite dall'Ordinamento Enti Locali, in materia di piani e programmi l'Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è il Consiglio Comunale, in base alla Legge regionale n.10/2010 e s.m.i.;
- che con la medesima delibera di G.C. n. 116/2011, si disponeva che l'Autorità competente come sopra individuata, si avvaleva, nello svolgimento delle proprie funzioni, del Supporto tecnico istruttorio dell'Ufficio politiche Ambientali, coadiuvato, ove ritenuto opportuno da altre competenze qualificate all'interno o all'esterno della struttura comunale;

Visto

- che in data 30/04/2009, prot. n° 30564 è stato presentato da parte della società Ediltosca s.c.a.r.l. con sede in San Possidonio, Modena, via Magonza 10, e da parte della società MAMO s.r.l. con sede in viale Bianca Maria Visconti 7, Milano, una richiesta di approvazione di Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia, S.N. n. 22 del Regolamento Urbanistico, il tutto sito in frazione di Carraia, via Tazio Nuvolari, a firma dell'Ing. R. Bessi e Arch. G.Galli;

- che l'area oggetto di proposta di piano attuativo, ricade in Art. 21-b "Aree a prevalente destinazione produttiva – saturazione" nella zona nord del comparto, in Art. 21c "Area a prevalente destinazione produttiva – Completamento" nella zona centrale del comparto, ed in Art. 22c "Aree a prevalente destinazione di servizio – Completamento" nella zona sud del comparto, il tutto ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico, S. N. 22 che prevede la procedura di approvazione di un piano attuativo per l'attuazione di questo ambito normativo, che deve contenere la valutazione integrata degli effetti con le modalità stabilite all'art. 58 delle norme del R.U. , oltre alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'Art. 22 della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i.;

- il documento denominato "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.", ai sensi dell'art. 22 Legge regionale n° 10/2010 e dell'art. 12 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, a firma dell'Ing. R. Bessi e Arch. G.Galli, al fine della *verifica di assoggettabilità* alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi della normativa vigente;

Si trasmette

all'attenzione di questa rispettabile Giunta Comunale, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale n° 10/2010 e s.m.i., il documento di verifica di

assoggettabilità a V.A.S. sopra richiamato al fine di avviare la procedura di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 10/2010, per la seguente proposta di piano urbanistico attuativo: "Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia S.N. n.22 del vigente Regolamento Urbanistico.